Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1905 — Roma — Giovedì 30 novembre — Numero 279

DIREZIONE *in Via Larga nel Palazzo Baleani* | **Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi** | **AMMINISTRAZIONE** *in Via Larga nel Palazzo Baleani*

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 23; semestre L. 17; trimestre L. 9
» a domicilio e nel Regno: » » 36; » » 19; » » 10
Per gli Stati dell'Unione postale » » 80; » » 41; » » 22
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziarii . . . . L. 0.25 } per ogni linea o spazio di linea.
Altri annunzi . . . . » 0.30 }

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta*.

Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. 10 — nel Regno cent. 15 — arretrato in Roma cent. 20 — nel Regno cent. 30 — all'Estero cent. 35
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo si aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO

Parte Ufficiale

LEGGI E DECRETI

Il numero 548 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti;

Vista la legge 30 gennaio 1902, n. 87, sul casellario giudiziale e il R. decreto 13 aprile 1902, n. 107, portante disposizioni per la sua attuazione;

Vista l'altra legge 25 marzo 1905, n. 77, per l'ordinamento del casellario giudiziale;

Sentito il Consiglio di Stato e il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato l'unito regolamento per il casellario giudiziale, vidimato e sottoscritto d'ordine Nostro, dal ministro segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 15 ottobre 1905.

VITTORIO EMANUELE.

A. Fortis.

C. Finocchiaro-Aprile.

Visto, *Il guardasigilli*: C. Finocchiaro-Aprile.

REGOLAMENTO per il casellario giudiziale.

Capo I.

Formazione e trasmissione dei cartellini.

Art. 1.

Il cancelliere o altro funzionario tenuto, giusta l'art. 4 del R. decreto 13 aprile 1902, n. 107, alla compilazione del cartellino del casellario giudiziale, deve farlo non più tardi del decimo giorno da quello in cui spirò il termine per impugnare la decisione da trascriversi, senza che alcun gravame sia stato interposto. Nel caso poi che sia stato interposto ricorso in Cassazione, e ne sia stata dichiarata la [illegible] rinunzia [illegible] parte del magistrato che proferì la decisione [illegible], la compilazione del cartellino si fa non più tardi del decimo giorno da quello in cui la dichiarazione stessa diventò irrevocabile.

Art. 2.

Il cancelliere della Corte di cassazione, non più tardi del quinto

giorno da quello in cui fu proferita sentenza con la quale venne respinto o dichiarato inammissibile un ricorso, o preso atto della fatta rinunzia, provvede alla restituzione degli atti del processo al cancelliere presso la Corte, il tribunale o il pretore, che proferì la decisione impugnata.

Il cancelliere presso la Corte, il tribunale o il pretore, non più tardi del quinto giorno da quello in cui ricevette gli atti del procedimento, compila il cartellino per il casellario; e, ove l'esecuzione della sentenza spetti ad altra autorità giudiziaria, trasmette, nello stesso termine, gli atti alla medesima.

Ove la Corte di cassazione abbia annullata l'impugnata decisione senza rinvio, per estinzione dell'azione penale o per altra causa, il cancelliere della Corte di cassazione procede, non più tardi del decimo giorno da quello della pronunzia, alla compilazione del cartellino.

Art. 3.

Il cartellino del casellario giudiziale è compilato in conformità, rispettivamente, ai modelli nn. 1, 2 e 3.

Se più sieno i titoli d'imputazione attribuiti a una stessa persona in una medesima sentenza, il cartellino, in foglio intero, è conforme al modello n. 1-*bis;* e le imputazioni sono trascritte secondo lo stesso ordine seguito nella decisione.

L'esemplare del cartellino destinato per l'ufficio centrale è contrassegnato con lettera *A;* quello destinato per il casellario del tribunale è contrassegnato con lettera *B*.

Trattandosi di stranieri per cui deve farsi un terzo esemplare, esso è contrassegnato con lettera *C*.

Art. 4.

Per ogni richiesta contenuta nel cartellino deve darsi la corrispondente notizia.

Qualora dagli atti e documenti del procedimento non possa desumersi taluna delle notizie volute, se ne fa la ricerca all'ufficio in grado di somministrarla.

In ogni modo, trascorsi dieci giorni da quello in cui la decisione divenne irrevocabile, il cartellino dev'essere compilato e trasmesso, anche se mancante di qualche notizia, che verrà successivamente comunicata.

Se la notizia mancante sia in corso di ricerca, al posto corrispondente nel cartellino si fa l'annotazione (a lapis): *richiesto;* se non siasi potuto o non si possa avere, l'annotazione (con inchiostro): *non risulta;* e se non ricorra il caso della medesima, l'annotazione (con inchiostro): *ipotesi esclusa*.

Art. 5.

Le notizie concernenti il luogo e la data di nascita sono desunte dal certificato corrispondente.

Le notizie concernenti l'esecuzione delle sentenze di condanna sono pure trascritte, qualora l'esecuzione sia avvenuta, nel formare il cartellino; altrimenti vi sono successivamente aggiunte, desumendole dai fogli complementari di cui al capo 4.

Se la pena sia stata interamente scontata con la carcerazione preventiva, si nota sul cartellino: *scontata con la carcerazione sofferta*.

Art. 6.

Nell'atto di formare il cartellino deve altresì compilarsi dal funzionario una scheda conforme al modello n. 4, contenente il cognome, nome o soprannome, paternità e maternità, luogo e data di nascita dell'individuo designato.

Della formazione del cartellino si fa menzione in margine alla decisione di cui trattasi, nonchè nel registro generale dei procedimenti.

Art. 7.

Il cartellino, appena formato e sottoscritto, e in ogni caso non più tardi delle ventiquattr'ore, è presentato al giudice che ha proferito la decisione, e, ove si tratti di tribunali o di Corti, al presidente del tribunale o della Corte, o al magistrato che fosse da lui delegato, per ottenerne l'approvazione e la firma.

Ove il cartellino sia stato compilato in unico esemplare di serie *A*, esso è spedito, unitamente alla scheda di cui nell'articolo precedente, all'ufficio centrale.

Ove, invece, sia fatto in più esemplari, sono tutti spediti, unitamente a detta scheda, al procuratore del Re presso il tribunale nel cui circondario l'individuo è nato; o, se trattisi di straniero o di cittadino nato all'estero o di cui non si riesca a stabilire il luogo di nascita all'interno, ovvero se trattisi di straniero naturalizzato cittadino italiano, sono spediti al procuratore del Re presso il tribunale di Roma, salvo che la naturalizzazione sia stata concessa per decreto Reale, nel qual caso sono spediti al procuratore del Re presso il tribunale nel cui circondario l'individuo prestò il giuramento.

Art. 8.

Il cancelliere presso ogni pretura, tribunale o Corte d'appello o d'assise compila e trasmette all'ufficio centrale un *elenco trimestrale nominativo*, conforme rispettivamente ai modelli numeri 5 e 6, delle decisioni definitive che devono essere trascritte nel cartellino del casellario.

Art. 9.

Per la trasmissione dei cartellini, come di ogni altro documento del casellario, ove non sia altrimenti disposto, si fa uso di una nota di accompagnamento conforme al modello numero 9.

CAPO II.

Casellari locali.

Art. 10.

Il procuratore del Re, al quale sono trasmessi i cartellini compilati in più esemplari, ne fa eseguire il riscontro con la nota di accompagnamento, di cui all'art. 9, accerta l'identità e regolarità degli esemplari, e li fa registrare in un *prontuario cronologico*, conforme al modello numero 7.

La nota di accompagnamento, vistata dal procuratore del Re, è restituita all'ufficio che l'ha trasmessa.

Infine, il procuratore del Re provvede perchè siano consegnati all'ufficio del casellario locale i cartellini di serie *B*, e siano trasmessi, con altra nota di accompagnamento, all'ufficio centrale i cartellini di serie *A* e *C*, unendo a quelle di serie *A* le schede corrispondenti di cui all'art. 6 e copia del prontuario cronologico.

La trasmissione all'ufficio centrale è fatta separatamente per i cartellini di serie *A* e di serie *C*; ogni otto giorni riguardo ai primi, e ogni trimestre riguardo ai secondi.

Art. 11.

I cartellini si conservano entro adatte cassette mobili, quadrilunghe e solide, aperte superiormente, in posizione verticale e in ordine alfabetico, cioè con riguardo tanto alla lettera iniziale quanto alle ulteriori componenti il cognome e nome, e, occorrendo, anche al nome del padre e al cognome e nome della madre; disposti in modo che, scorrendoli, possano facilmente leggersi il nome e l'anno scritti a grossi caratteri nella parte superiore dei cartellini.

Le cassette devono essere non più lunghe di 30 centimetri, e in esse il passaggio da una lettera dell'alfabeto all'altra, e anche da una sillaba iniziale all'altra, è segnato da interposte assicelle o cartoni alquanto sporgenti, portanti l'indicazione delle lettere o sillabe iniziali relative.

I cartellini concernenti una stessa persona sono numerati progressivamente in ordine di data delle decisioni, e sono riuniti con una copertina, conforme al modello n. 8.

Art. 12.

Le cassette contenenti i cartellini portano esteriormente l'indicazione delle lettere o delle sillabe iniziali a cui essi si riferiscono, e vengono disposte e custodite, nel loro ordine alfabetico, in appositi armadi chiusi a chiave, in locali nei quali non sia assolutamente permesso di accedere a persone non addette al servizio del casellario.

Art. 13.

Oltre ai cartellini conformi ai modelli nn. 1, 2 e 3, si formano

e collocano, nelle cassette del casellario, secondo l'ordine fissato negli articoli precedenti, dei *cartellini di richiamo* portanti:

a) per le donne maritate o vedove, il cognome del marito;

b) per coloro che siano usualmente chiamati con un soprannome o con un pseudonimo, l'intestazione di tale soprannome o pseudonimo.

Se un cognome sia preceduto da particella separata, l'intestazione è fatta cominciando da questa.

Art. 14.

Il cancelliere del tribunale, nel casellario del quale deve essere collocato il cartellino di serie *B*, registra per prima cosa il cartellino in un *repertorio alfabetico di controlleria*, conforme al modello n. 10, da suddividersi per lettera o anche per sillaba iniziale.

Quindi il cartellino è collocato dal cancelliere al posto che alfabeticamente gli compete nella cassetta corrispondente del casellario.

Art. 15.

Il procuratore del Re è tenuto:

a) a fare mensilmente un'ispezione del casellario, col sussidio del prontuario cronologico; e ogni ispezione è accertata mediante dichiarazione da esso firmata e controfirmata dal cancelliere in calce al repertorio alfabetico;

b) a verificare se siono regolarmente collocati e ordinati i cartellini entro le cassette del casellario, e debitamente registrati;

c) a verificare la regolarità nel rilascio dei certificati e nella loro registrazione;

d) a trasmettere due volte l'anno, e precisamente entro il 10 gennaio e il 10 luglio, all'ufficio centrale una relazione sommaria intorno al modo con cui, nel precorso semestre, hanno proceduto la compilazione e la trasmissione dei cartellini e dei fogli complementari, la tenuta del casellario e il rilascio dei certificati, indicando il movimento di questi e di quelli nel semestre.

Capo III.

Casellario centrale.

Art. 16.

Nell'ufficio del casellario centrale i cartellini, al loro arrivo, sono registrati complessivamente in un *protocollo di corrispondenza*, conforme al modello n. 11.

I cartellini e le corrispondenti schede di cui all'art. 6 sono quindi sottoposti a un duplice esame: di riscontro fra di loro e con le note di accompagnamento e, quando ne sia il caso, col prontuario cronologico; e di verifica del loro contenuto, specialmente per accertare la esatta corrispondenza fra i singoli dati.

Verificata la loro regolarità, il foglio del prontuario cronologico è unito agli altri in volume; e i cartellini vengono annotati, ove già non lo fossero, negli elenchi trimestrali delle decisioni.

Art. 17.

Quando sorgano dubbi intorno all'esattezza delle notizie dei cartellini, o le medesime risultino incomplete, previa annotazione nel protocollo di corrispondenza, sono richieste all'ufficio competente le notizie e gli schiarimenti occorrenti con foglio conforme al modello n. 12.

Pervenuti gli schiarimenti o le notizie, se ne fa la registrazione nel protocollo, e sono all'uopo completati e corretti, ove occorra, i corrispondenti cartellini ed eventualmente le schede.

Se ne sia il caso, il risultato delle notizie o degli schiarimenti chiesti è comunicato ai casellari locali competenti.

Art. 18.

All'infuori di quanto dispone l'articolo precedente, l'ufficio del casellario centrale procede a periodiche e sistematiche indagini per accertare la regolarità nella compilazione e spedizione dei cartellini e nell'andamento dei casellari locali.

A tal fine esso è autorizzato a fare, col sussidio del prontuari cronologici e degli elenchi trimestrali, le verifiche opportune, seguendo le norme dell'articolo precedente.

Possono chiedersi pure duplicati dei cartellini.

Art. 19.

Compiute le operazioni di riscontro e di verifica, le schede ricevono un numero progressivo, che è ripetuto sui cartellini corrispondenti.

Ove nel casellario esistano altre iscrizioni al nome dello stesso individuo, la nuova scheda è annullata, e il numero segnato nella scheda esistente è ripetuto sul nuovo cartellino.

Le schede sono disposte in ordine alfabetico, e i cartellini, da cui sono desunti i dati occorrenti per le ordinarie pubblicazioni della statistica giudiziaria, in ordine numerico: tutto ciò secondo le norme che in proposito verranno date dal ministro della giustizia.

Art. 20.

L'estratto delle decisioni concernenti cittadini italiani giudicati all'estero, che sieno comunicate dai Governi stranieri, è trasmesso al casellario centrale, ove se ne fa annotazione nel protocollo di corrispondenza.

Col detto estratto son formati i cartellini di serie *A* e di serie *B*; e questi ultimi si trasmettono al locale casellario competente.

Per ogni altro riguardo, sono applicabili le disposizioni degli articoli precedenti.

Art. 21.

I cartellini di serie *C* sono sottoposti dall'ufficio centrale a speciale esame, per accertare che non si tratti di cittadini italiani.

Ove ciò non risulti, ne è fatta trasmissione al Ministero degli esteri.

Art. 22.

Le comunicazioni e trasmissioni del casellario centrale ai casellari locali sono dirette al procuratore del Re competente: il quale ne prende nota nel prontuario cronologico.

Capo IV.

Fogli complementari.

Art. 23.

I dati concernenti l'esecuzione dei giudicati e altre richieste, dei quali non si abbia conoscenza al momento della formazione del cartellino, sono trasmessi mediante *fogli complementari*, conformi ai modelli dal numero 13 al numero 29.

Essi vengono compilati:

1° per quanto concerne l'amnistia o l'indulto e la condanna condizionale e per i provvedimenti relativi ai fallimenti, all'interdizione e all'inabilitazione, dal cancelliere addetto all'autorità giudiziaria che proferì la decisione corrispondente;

2° per la riscossione delle pene pecuniarie, dal cancelliere competente;

3° per l'esecuzione delle pene restrittive della libertà personale, trattandosi di pene carcerarie, dalle direzioni degli stabilimenti carcerari, e, trattandosi di altre pene, dal procuratore del Re o dal pretore che deve provvedere;

4° per i decreti di ammissione alla liberazione condizionale o di concessione della riabilitazione, nonchè per quelli di condono, commutazione o riduzione di pena, dal Ministero della giustizia;

5° per i connotati, quando ne sia il caso, dalle autorità di pubblica sicurezza o dalle direzioni carcerarie.

Art. 24.

Nel caso in cui le notizie indicate nell'articolo precedente riguardino persone segnate nel casellario del tribunale presso cui sono compilati i fogli complementari e siano tra quelle prevedute nell'art. 7 del R. decreto 13 aprile 1902, n. 107, il cancelliere eseguisce sul cartellino le conformi annotazioni, facendone menzione in margine al foglio stesso.

In caso diverso, i fogli complementari, contenenti notizie prevedute nell'art. 7 del suindicato decreto, sono trasmessi all'ufficio del casellario in cui trovasi inscritta la persona in essi indicata, perchè ivi ne siano fatte le predette annotazioni.

In entrambi i casi, dopo eseguite le summenzionate annotazioni, i fogli complementari sono trasmessi all'ufficio del casellario centrale; al quale sono altresì direttamente trasmessi i fogli contenenti notizie diverse dalle preaccennate.

Ogni trasmissione è fatta con nota d'accompagnamento conforme al modello n. 9.

Art. 25.

I fogli complementari ricevuti dall'ufficio centrale sono sottoposti agli stessi procedimenti di verifica e di registrazione stabiliti *per i cartellini.*

Sono quindi uniti al cartellino della persona alla quale si riferiscono, con le norme che verranno a tal fine stabilite.

CAPO V.

Rilascio dei certificati.

Art. 26.

Nella richiesta di certificati devono indicarsi il cognome e nome, nonchè il soprannome o pseudonimo, quando l'avesse, della persona designata, il nome del padre, il cognome e nome della madre, la data ed il luogo di nascita, e qualora la richiesta sia fatta da una pubblica Amministrazione o da privati a nome altrui, il motivo della medesima.

La richiesta da parte di privati deve essere accompagnata dall'atto di nascita della persona designata, salvo al procuratore del Re ammettere altra prova equipollente.

La richiesta da parte di privati o di pubbliche Amministrazioni è diretta al procuratore del Re presso il tribunale competente; e, in caso di dubbio, all'ufficio del casellario centrale, il quale la trasmette al casellario che deve provvedere.

Le richieste e i certificati di povertà si conservano, in ordine alfabetico, per un anno dalla data.

Art. 27.

Quando pervengano più richieste da diverse autorità giudiziarie, concernenti la stessa persona, in un tempo non superiore ai sei mesi fra l'una e l'altra, il cancelliere deve informare ciascuna di esse delle richieste fatte dalle altre.

Art. 28.

Possono richiedersi o rilasciarsi i seguenti certificati:

a) *certificato generale*, in cui sono trascritte tutte le decisioni in materia penale e in materia civile esistenti al nome della persona indicata e delle quali non sia vietata dalla legge la trascrizione;

b) *certificato penale*, nel quale si trascrivono soltanto le decisioni proferite in sede penale, sempre nei limiti fissati dalla legge;

c) *certificato civile*, concernente soltanto le dichiarazioni d'interdizione, d'inabilitazione e di fallimento e le condanne penali che importino, per declaratoria del giudice o per ministero di legge, l'interdizione legale.

Art. 29.

Per la formazione del certificato, il cancelliere compie le dovute ricerche nel casellario, in conformità alle disposizioni della legge e del presente regolamento, al nome della persona designata e col sussidio del repertorio di controlleria.

Il certificato viene esteso in conformità al modello n. 30.

Se dal casellario non risulti alcuna annotazione, ovvero risultino decisioni che, ai termini di legge, non devono essere trascritte nel certificato, il cancelliere segna sul certificato: *Nulla.*

In caso diverso, il cancelliere trascrive nel certificato le annotazioni che vi devono essere assegnate; e, se queste sieno più, le trascrive nell'ordine di data delle decisioni.

Art. 30.

Il procuratore del Re appone il *visto* sul certificato.

Il cancelliere prende quindi nota del certificato in apposito registro conforme al modello n. 31 e lo rilascia all'autorità o persona che ne fece richiesta.

Tutte le operazioni per la formazione e spedizione del certificato devono compiersi entro le quarantotto ore dalla ricevuta della richiesta, o nel giorno stesso di questa, se il procuratore del Re ne abbia dichiarata l'urgenza.

Art. 31.

Le norme stabilite per la richiesta e per il rilascio dei certificati si applicano pure per la richiesta e per il rilascio delle dichiarazioni di cui nell'art. 14 del R. decreto 13 aprile 1902, ma in tal caso la richiesta deve dirigersi al presidente del tribunale.

La dichiarazione viene estesa in conformità al modello n. 32, e il cancelliere ne prende nota in un registro conforme al modello n. 33.

Art. 32.

La tassa di centesimi sessanta, stabilita dall'art. 8 della legge 25 marzo 1905 per i certificati del casellario giudiziale, si riscuote nella forma di tassa di bollo in aumento a quella di L. 2 oltre due decimi, dovuta per ogni foglio, giusta l'art. 19, n. 40, della legge 4 luglio 1897, n. 414 (testo unico), mediante l'uso per il primo foglio di un nuovo tipo di carta filigranata col bollo, a tassa fissa di L. 3, compreso il doppio decimo.

Con decreto Reale saranno stabiliti i caratteri distintivi della carta e il giorno in cui verrà posta in vendita.

Fino a quel giorno si continuerà a fare uso anche per il detto primo foglio della carta filigranata bollata da L. 2.40, sulla quale i ricevitori del registro, all'atto della vendita, dovranno applicare e annullare col bollo a calendario dell'ufficio, una marca da bollo a tassa fissa da centesimi 60.

I cancellieri dei tribunali potranno essere distributori secondari dei detti fogli di carta bollata muniti di marca da centesimi 60 e della nuova carta da L. 3 destinata a sostituirli.

Art. 33.

Le richieste di certificati o dichiarazioni da parte delle autorità e dei Governi esteri, ove le convenzioni non dispongano diversamente, sono trasmesse all'ufficio centrale, il quale provvede alla loro esecuzione, trasmettendole ai casellari locali competenti, che le restituiscono all'ufficio medesimo coi certificati e con le dichiarazioni corrispondenti.

CAPO VI.

Eliminazione dei cartellini.

Art. 34.

Il cancelliere estrae di mese in mese dal casellario, cui è addetto, i cartellini, che, secondo le norme stabilite nell'art. 11 del R. decreto 13 aprile 1902, devono essere eliminati; ed estrae pure quelli relativi a condanne che devono ritenersi come non avvenute giusta l'art. 3 della legge 26 giugno 1904, n. 267, sulla condanna condizionale.

Egli sottopone i cartellini estratti all'esame del procuratore del Re, il quale appone il *visto* su ciascun cartellino da eliminare; dopo di che ne fa annotazione nel repertorio di controlleria.

Quindi egli trasmette mensilmente all'ufficio del casellario centrale i cartellini eliminati, unitamente a una tabella di accompagnamento conforme al modello n. 34.

Trattandosi di condanne per contravvenzioni proferite all'estero, ove non si conosca il tempo in cui la pena fu scontata o la condanna estinta, il termine per l'eliminazione decorre un anno dopo la data della decisione.

Art. 35.

L'Amministrazione carceraria è tenuta a dare immediata comunicazione dei decessi di persone detenute negli stabilimenti da essa dipendenti al procuratore del Re presso il tribunale del circondario di nascita di dette persone, con foglio complementare conforme al modello n. 27.

Il procuratore del Re dispone in conformità all'articolo precedente.

Art. 36.

L'ufficio centrale, accertata la regolarità dell'eliminazione compiuta dall'ufficio locale, procede pure all'eliminazione dei cartellini e delle schede corrispondenti, facendone annotazione nei prontuari cronologici, con le stesse norme stabilite nell'art. 11 del R. decreto 13 aprile 1902; ma in caso di eliminazione per morte o per ragione di età, non prima che siano trascorsi cinque anni dalla data della decisione, in materia di contravvenzioni, o dieci anni, in materia di delitti.

Negli stessi termini sono rispettivamente eliminati i cartellini e le schede delle decisioni che si trovano trascritte nel solo casellario centrale.

I cartellini eliminati di serie *B* vengono distrutti, quelli di serie *A* sono mandati in archivio.

Quando debba conservarsi ancora per qualche tempo nel casellario centrale un cartellino il cui duplicato venne eliminato nel casellario locale, sul detto cartellino si prende nota della seguita eliminazione, e il cartellino di serie *B* è conservato a parte, finchè non sia eliminato anche il cartellino di serie *A*.

CAPO VII.

Controversie e rettifiche.

Art. 37.

Le norme degli articoli 8 della legge 30 gennaio 1902, n. 87, 12 e 13 del R. decreto 13 aprile 1902 si estendono anche al caso in cui sorgano questioni concernenti non determinate persone, ma l'applicazione in genere di qualche disposizione sul casellario.

In tal caso non hanno luogo le notificazioni alla parte interessata.

Se però la questione sia stata sollevata da un'Amministrazione pubblica, alla medesima è notificata la decisione del presidente del tribunale.

Art. 38.

Il cancelliere addetto al casellario relativamente al quale sia stata ordinata qualche rettifica, la eseguisce nel cartellino o nel certificato, secondo i casi, prendendone nota nel repertorio di controlleria o in un registro speciale conforme al modello numero 35.

Se la questione concerne le iscrizioni, ne dà immediata comunicazione all'ufficio centrale con foglio conforme al modello numero 36.

L'ufficio centrale ne fa annotazione, ove occorra, nell'estratto del prontuario cronologico e negli elenchi trimestrali; e quindi procede alle corrispondenti correzioni nel casellario.

I fogli di rettifica sono mandati in archivio.

CAPO VIII.

Disposizioni generali e transitorie.

Art. 39.

I cartellini e le schede corrispondenti del casellario e la copertina dei medesimi giusta il modello numero 8, come pure il prontuario cronologico giusta il modello numero 7, sono forniti dall'ufficio centrale o da chi per esso, mediante pagamento del costo sul fondo delle spese d'ufficio.

Art. 40.

La formazione dei cartellini prescritta nell'art. 16 del R. decreto 13 aprile 1902 deve compiersi non più tardi di tre mesi dal giorno in cui entrerà in vigore il presente regolamento.

Art. 41.

Sino a che non sia diversamente provveduto, il cancelliere che compila un cartellino del modello numero 1, deve pure compilare, ove ne sia il caso, un foglio complementare conforme al modello lettera *K*, trascrivendovi le notizie concernenti i precedenti giudiziari della persona nominata, quali risultano dagli atti e si trovino in essi richiesti.

Il foglio complementare lettera *K* è spedito all'ufficio del casellario centrale, dove è sottoposto alle stesse operazioni fissate per gli altri fogli complementari.

Art. 42.

È data facoltà al ministro di grazia e giustizia di modificare i modelli annessi al presente regolamento.

Art. 43.

Il presente regolamento entrerà in vigore il 1° gennaio 1906.

Nello stesso tempo cessa la compilazione della scheda individuale per il servizio della statistica giudiziaria penale.

Il regolamento del 6 dicembre 1865, numero 2644, è abrogato.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro di grazia e giustizia e dei culti
C. FINOCCHIARO-APRILE.

Il numero 552 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge del 22 aprile 1905, n. 137, con la quale venne istituita l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Visto l'art. 52 del testo unico delle leggi postali, approvato con R. decreto del 20 dicembre 1899, n. 501;

Visti gli articoli 140, 143 e 145 del regolamento generale intorno al servizio postale approvato con R. decreto del 10 febbraio 1901, n. 120;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le poste ed i telegrafi, di concerto col ministro segretario di Stato pei lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Alle tabelle dimostrative delle esenzioni dalle tasse postali accordate al carteggio delle autorità e degli uffici governativi, tabelle annesse al R. decreto del 13 dicembre 1903, n. 510, sono apportate le seguenti modificazioni:

Tabella relativa al Ministero dei lavori pubblici aggiungere alle rubriche riguardanti le ferrovie dello Stato le seguenti:

Capi-stazione	Medici di sezione e consorziali	*L. C. - P. A.*
Medici di sezione e consorziali	Capi-stazione	*L. C. - P. A.*

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Caserta, addì 2 novembre 1905.

VITTORIO EMANUELE.

MORELLI-GUALTIEROTTI.
C. FERRARIS.

Visto, *Il guardasigilli:* C. FINOCCHIARO-APRILE.

Il numero CCCLV (parte supplementare) della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'art. 31 della legge 6 luglio 1862, n. 680;

Visto il R. decreto 21 aprile 1895, n. LXXXI (parte supplementare);

Vista la deliberazione della Camera di commercio ed arti di Genova in data 30 dicembre 1904;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria ed il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'art. 1 del R. decreto 21 aprile 1895, n. LXXXI (parte supplementare) che autorizza la Camera di commercio ed arti di Genova a riscuotere un'annua tassa sui commercianti ed industriali è modificato nel modo seguente:

« La Camera di commercio ed arti di Genova è autorizzata ad imporre un'annua tassa sui commercianti ed industriali, ragguagliata ai redditi loro provenienti dall'esercizio del commercio e dell'industria esercitati nel territorio della Camera stessa, quali risultano dai ruoli per l'applicazione della tassa di ricchezza mobile nella categoria *B* e nel gruppo XXVI, specie 1° e 2° della categoria *C* ». Sono esenti dalla tassa coloro che hanno un reddito imponibile inferiore a L. 267.

Art. 2.

L'art. 1 del regolamento per la riscossione della tassa di cui sopra, è modificato come segue:

« Per l'annuale formazione dei ruoli dei commercianti ed industriali soggetti al pagamento dei centesimi addizionali di ricchezza mobile di categoria *B* e del gruppo XXVI di categoria *C* che la Camera è autorizzata ad imporre, essa si varrà dell'opera degli agenti governativi delle imposte dirette del proprio distretto per avere, a sue spese e non appena sarà compilato, un estratto del ruolo principale dei commercianti inscritti nella categoria *B* e nel gruppo XXVI della categoria *C*.

« Allo stesso modo e alla stessa data si procurerà i ruoli suppletivi dell'imposta anzidetta ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 7 ottobre 1905.

VITTORIO EMANUELE.

RAVA.

Visto, *Il guardasigilli:* C. FINOCCHIARO-APRILE.

Il numero CCCLVII (parte supplementare) della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 23 luglio 1889, n. 6373 (serie 3ª), con cui fu istituito in Empoli un R. ginnasio, secondo la Convenzione stipulata fra quel Comune e il Ministero della pubblica istruzione in data 18 maggio 1889;

Visto che questa Convenzione fu tempestivamente denunziata con deliberazione del R. commissario per l'Amministrazione straordinaria del comune di Empoli, in data 2 marzo 1905, debitamente approvata dalla Giunta provinciale amministrativa il 29 marzo, e ratificata dal Consiglio comunale con deliberazione del 23 giugno u. s.;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal 1° ottobre 1905 il R. ginnasio di Empoli è soppresso.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 18 settembre 1905.

VITTORIO EMANUELE.

A. FORTIS.
L. BIANCHI.

Visto, *Il guardasigilli:* C. FINOCCHIARO-APRILE.

Il numero CCCLVIII (parte supplementare) della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduta la legge 16 luglio 1904, n. 397;

Veduta l'istanza del comune di Vittorio (Veneto) per l'istituzione di un ginnasio e i documenti che la corredano;

Veduta la convenzione a tal fine stipulata fra il Ministero della pubblica istruzione e il comune di Vittorio, in data 16 settembre 1905;

Veduto che il detto Comune ha soddisfatto agli obblighi assunti provvedendo i locali ed il materiale scientifico e scolastico necessari, e rilasciando le volute delegazioni sull'esattore delle imposte a garanzia del pattuito contributo;

Veduto il Nostro odierno decreto con cui è soppresso dal 1° ottobre 1905 il R. ginnasio di Empoli;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Dal 1° ottobre 1905 è istituito in Vittorio (Veneto) un ginnasio Regio.

Art. 2.

Nessuna modificazione sarà portata in attuazione del presente Nostro decreto alle tabelle *C* e *D*, approvate con la legge 22 gennaio 1905, n. 38, nè al ruolo degli insegnanti di ginnastica, approvato col R. decreto 9 settembre 1889, n. 65.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 28 settembre 1905.

VITTORIO EMANUELE.

A. FORTIS.
L. BIANCHI.

Visto, *Il guardasigilli:* C. FINOCCHIARO-APRILE.

Relazione *di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri,* **a S. M. il Re,** *in udienza del 6 novembre 1905, sul decreto che proroga i poteri del R. commissario straordinario di Belluno.*

SIRE!

Ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà lo schema di decreto che proroga di un mese il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Belluno.

Siffatta proroga è necessaria affinchè il R. commissario possa completare la sistemazione dell'azienda comunale ed assicurare gli utili risultati della sua gestione, nonchè per dar modo al corpo elettorale di procedere alla nomina di una rappresentanza omogenea e vitale.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Veduto il Nostro precedente decreto con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Belluno;

Veduta la legge comunale e provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Belluno è prorogato di un mese.

Il Nostro ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Caserta, addì 6 novembre 1905.

VITTORIO EMANUELE.

A. FORTIS.

IL MINISTRO DEL TESORO

Veduto l'art. 30 del testo unico delle leggi sugli Istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di Banca, approvato col R. decreto del 9 ottobre 1900, n. 373, in virtù del quale i detti Istituti possono, durante il corso legale, scontare effetti cambiari a un saggio inferiore a quello normale, alle condizioni indicate nel R. decreto 25 ottobre 1895, n. 639;

Veduto che, per l'art. 3 della legge 27 dicembre 1903, n. 499, la ragione dello sconto inferiore alla normale, da applicarsi come sopra, deve essere stabilita mensilmente;

Sentiti gli Istituti di emissione;

Determina:

Gli Istituti di emissione sono autorizzati a scontare ad una ragione non inferiore al quattro e mezzo per cento, durante il mese di dicembre 1905, le cambiali presentate e garantite da firme commerciali e bancarie di prim'ordine, aventi una scadenza non maggiore di tre mesi dalla data dello sconto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 novembre 1905.

Il ministro
CARCANO.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Viste le leggi 20 luglio 1890, n. 6980, 23 dicembre 1900, n. 443 8 luglio 1904, n. 320, colle quali è affidata allo Stato a tutto l'anno 1915 la gestione del dazio consumo del comune di Roma;

Visto l'art. 10 delle istruzioni speciali approvate con decreto Ministeriale 22 novembre 1890, col quale è determinata la linea daziaria del detto Comune;

Visto l'articolo 45 del regolamento generale sui dazi di consumo 27 febbraio 1898, n. 84, col quale è data facoltà di estendere la linea daziaria nell'interesse della riscossione o per i bisogni della vigilanza;

Considerato che in seguito allo sviluppo edilizio del quartiere fuori porta Trionfale si sono verificate le circostanze sovra cennate;

Decreta:

Art. 1.

La linea daziaria di Roma fra il bastione Vaticano ed il vicolo Strozzi è modificata a seconda della linea punteggiata azzurra dell'allegata planimetria 28 novembre 1905 come segue:

partendo dallo spigolo orientale del bastione vaticano fronteggiante il n. 287 della mappa 160 del suburbio raggiunge l'angolo del n. 277 della mappa fra la via Mocenigo e la via Candia ed attraversata quest' ultima via in direzione normale, prosegue sino a raggiungere l'asse virtuale della via Mocenigo, volge quindi ad angolo retto, seguendo l'asse virtuale del prolungamento del viale delle Milizie sino all' incontro dell'asse parimente virtuale della strada Tolemaide, raggiungendo indi il ciglio occidentale della via Trionfale alla barriera costituita dalla fronte del fabbricato Giambartolomei, al bivio fra la detta via Trionfale ed il vicolo Strozzi.

Finchè non siano eseguiti i lavori per l'attuazione della nuova linea suddetta, questa seguirà provvisoriamente l' andamento seguente indicato nell'allegata planimetria con punteggiatura carminio:

partendo dallo spigolo orientale del bastione vaticano fronteggiante il n. 287 della mappa 60 del suburbio raggiungerà l'angolo occidentale più prossimo della via Mocenigo, correndo in seguito lungo il ciglio parimente occidentale di detta strada, sino alla via Candia, percorrerà poscia l'asse della via Goletta sino all'incontro dell'asse della via Tunisi e successivamente volgerà ad angolo ottuso in direzione di settentrione segnando la via provvisoria corrente in direzione della stessa via Tunisi, volgerà quindi ad angolo retto verso oriente sulla via provvisoria, che sarà in futuro la strada Andrea Doria; piegherà in seguito verso meriggio lungo la strada provvisoria tracciata nella direzione della via di Santa Maura, e di qui, traversando gli appezzamenti ai nn. 272 e 1542 della mappa 160 del suburbio, raggiungerà per il viottolo esistente, la chiavica municipale, in prossimità alla via Trionfale, percorrendo in seguito il ciglio occidentale della via provvisoria, raggiungerà la via Trionfale medesima e la barriera determinata dalla fronte del fabbricato Giambartolomei, posto al bivio fra la via Trionfale ed il vicolo Strozzi.

Art. 2.

L'attuale ufficio daziario di porta Trionfale è trasferito nel fabbricato Giambartolomei, posto al bivio fra il vicolo Strozzi e la via Trionfale ed avrà la competenza degli uffici di 2ª classe.

Sono istituiti due nuovi uffici daziari di IV classe, l'uno nell'angolo fra la via Candia e la via Mocenigo, e l'altro sulla via

dello Mura nell'angolo del Bastione vaticano fronteggiante il n. 287 della mappa 160 del suburbio. Il primo sarà denominato di via Candia, il secondo di via delle Mura vaticane.

Il presente decreto andrà in vigore col 1° dicembre 1905.

Roma, 29 novembre 1905.

Il ministro.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione Generale del Debito Pubblico

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (2ª *pubblicazione).*

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 5 0[0, cioè: n. 941,950 d'inscrizione sui registri della Direzione generale, per L. 50, al nome di Masutti *Giovanni Battista* fu Giovanni Battista, minore, sotto la patria potestà della madre Rassatti Giuditta fu Giovanni Pietro vedova Masutti, domiciliato in Muina (Udine), fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Masutti *Antonio-Giovanni-Battista* fu Giovanni Battista, minore, ecc. (come sopra), vero proprietario della rendita stessa.

A' termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 29 novembre 1905.

Il direttore generale
MANCIOLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (2ª *pubblicazione).*

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 5 0[0, cioè: n. 1,333,404 d'iscrizione sui registri della Direzione generale per L. 80, al nome di De Masi *Elisa* fu Francesco, minore, sotto la patria potestà della madre Annunziata Vanori fu Domenico, vedova De Masi, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a De Masi *Elisabetta* fu Francesco, minore, ecc., vera proprietaria della rendita stessa.

A' termini dell'articolo 72 del regolamento sul Debito pubblico si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Roma, il 29 novembre 1905.

Il direttore generale
MANCIOLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (2ª *pubblicazione).*

Si è dichiarato che le rendite seguenti del consolidato 5 0[0, cioè: N. 1,135,820 di L. 4145 e N. 1,129,001 di L. 25, al nome di *Ruggeri Giovanni* di Gaetano, minore sotto la patria potestà del padre, domiciliato a Palermo, furono così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè dovevano invece intestarsi a *Ruggieri Giovanni-Battista* di Gaetano, minore, ecc., vero proprietario della rendita stessa.

A' termini dell'articolo 72 del regolamento sul Debito pubblico si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Roma, il 29 novembre 1905.

Il direttore generale
MANCIOLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (2ª *pubblicazione).*

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 5 0[0, cioè: N. 1,050,176 d'inscrizione sui registri della Direzione generale, per L. 910, al nome di Carosini *Emma* di Patrizio, minore, sotto la patria potestà del padre, domiciliati in Lerici, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Carosini *Margherita-Rosa-Maria-Emma, vulgo* Emma di Patrizio, minore, ecc., vera proprietaria della rendita stessa.

A' termini dell'articolo 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 29 novembre 1905.

Pel direttore generale
ZULIANI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (3ª *pubblicazione).*

Si è dichiarato che la rendita del consolidato 5 0[0, N. 1,257,559 d'inscrizione sui registri della direzione generale, per L. 285, al nome di Feraud *Gabriella* di *Carlo Adriano*, minore, sotto la patria potestà del padre, domiciliata a Napoli, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Feraud *Clarice-Gabriella*, o *Gabriella*, di *Adriano*, o Carlo Adriano, minore, ecc., come sopra, vera proprietaria della rendita stessa.

A' termini dell'articolo 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 29 novembre 1905.

Il direttore generale
MANCIOLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (3ª *pubblicazione).*

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 5 0[0, cioè: N. 895,512 d'iscrizione sui registri della Direzione generale, per L. 310, al nome di Gazzaniga Lorenzo, *Virginio* e *Cesare* fu Epifanio, minore, sotto la tutela di Carassale Vito Lorenzo fu Lorenzo, domiciliato a Porto Venere, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico mentrechè doveva invece intestarsi a Gazzaniga Lorenzo, *Virgilio* e *Giuseppe-Cesare* fu Epifanio, minori, ecc....., veri proprietari della rendita stessa.

A' termini dell'articolo 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 29 novembre 1905.

Il direttore generale
MANCIOLI.

AVVISO PER SMARRIMENTO DI RICEVUTA (2ª *pubblicazione*)

Il signor Nardone Crescenzo fu Fortunato ha denunziato lo smarrimento della ricevuta n. 29 ordinale, n. 286 di protocollo e n. 941 di posizione, stata rilasciata dall'Intendenza di finanza di Avellino, in data 22 luglio 1905, in seguito alla presentazione di un certificato della rendita complessiva di L. 45, consolidato 5 0[0, con decorrenza dal 1° luglio 1905.

Ai termini dell'art. 334 del vigente regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse, che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, sarà consegnato al signor Nardone Crescenzo fu Fortunato il nuovo titolo proveniente dall'eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della predetta ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, il 29 novembre 1905.

Il direttore generale
MANCIOLI.

AVVISO PER SMARRIMENTO DI RICEVUTA (2ª *pubblicazione*).

Il signor Moranda Gio. Maria fu Giacomo Filippo, quale presidente della Congregazione di carità di Santicolo, ha denunziato lo smarrimento della ricevuta n. 597 ordinale, n. 371 di protocollo e n. 2949 di posizione, stata rilasciata dall'Intendenza di finanza di Brescia in data 10 maggio 1905, in seguito alla presentazione di due certificati della rendita complessiva di L. 30, cons. 4.50 0[0, con decorrenza dal 1° ottobre 1904.

A' termini dell'articolo 334 del vigente regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, sarà consegnato al signor Moranda Gio. Maria fu Giacomo Filippo, nella predetta qualità, il nuovo titolo proveniente dall'eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della predetta ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, il 29 novembre 1905.

Per il direttore generale
ZULIANI.

AVVISO PER SMARRIMENTO DI RICEVUTA (3ª *pubblicazione*).

Il signor Aquino Tommaso di Giovanni ha denunziato lo smarrimento della ricevuta n. 380 ordinale, n. 386 di protocollo e n. 1885 di posizione, stata rilasciata dalla Intendenza di finanza di Caserta, in data 20 giugno 1905, in seguito alla presentazione di certificato della rendita di L. 300, consolidato 5 0[0, con decorrenza dal 1° gennaio 1905.

A' termini dell'art. 334 del vigente regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, sarà consegnato al signor Aquino Tommaso di Giovanni il nuovo titolo proveniente dall'eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della predetta ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 29 novembre 1905.

Il direttore generle
MANCIOLI.

AVVISO.

Si notifica che nel giorno di venerdì 15 dicembre 1905, alle ore 9, in una sala del palazzo ove ha sede questa Direzione generale, via Goito n. 1, in Roma, con libero accesso al pubblico, si procederà alla 93ª estrazione semestrale a sorte delle obbligazioni create per la ferrovia di Cuneo e passate a carico dello Stato in forza del R. decreto 23 dicembre 1859, n. 3821, e cioè:

N. 162 Obbligazioni di 1ª emissione da L. 400 caduna sulle 4989 attualmente vigenti (R. decreto 26 marzo 1855);

N. 71 Obbligazioni di II emissione da L. 500 caduna sulle 12,448 attualmente vigenti (R. decreto 21 agosto 1857).

In occasione della detta estrazione verrà pure eseguito l'abbruciamento delle obbligazioni sorteggiate nelle precedenti estrazioni e rimborsate nel 2° semestre 1905.

A suo tempo verrà pubblicata la quantità delle obbligazioni abbruciate e l'elenco di quelle estratte e da rimborsare dal 1° gennaio 1906.

Roma, addì 28 novembre 1905.

Il direttore generale
MANCIOLI.

Il capo della divisione 5ª
LUBRANO.

Direzione generale del tesoro (*Divisione portafoglio*)

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 30 novembre, in lire 100.00.

AVVERTENZA.

La media del cambio odierno essendo di L. 99.79 e, quindi, non superiore alla pari, pel rilascio dei certificati dei dazi doganali del giorno 30 occorre il versamento in valuta in ragione di L. 100 per 100.

MINISTERO D'AGRICOLTURA, IND. E COMMERCIO

Ispettorato generale dell'industria e del commercio

Media dei corsi dei consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinata di accordo fra il Ministero d'agricoltura, industria e commercio e il Ministero del tesoro (*Divisione portafoglio*).

29 novembre 1905.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Senza cedola	Al netto dogl' interessi maturati a tutt'oggi
5 % *lordo*....	105,37 84	103,37 84	103 72 62
4 % *netto*	104,89 05	102 89 05	103,23 83
3 1/2 % *netto*.	104,31 04	102,56 04	102,86 48
3 % *lordo*....	73,12 50	71,92 50	72,72 96

CONCORSI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

AVVISO DI CONCORSO.

Il giorno 15 gennaio alle ore 12 meridiane avranno principio presso il Ministero degli affari esteri gli esami di concorso ad un posto di volontario interprete per la lingue araba e turca.

L'ammissione agli esami e gli esami stessi saranno regolati dalle disposizioni contenute nel R. decreto 27 febbraio 1890, n. 6792 (serie 3ª).

Le domande d'ammissione scritte e sottoscritte di tutto pugno dell'aspirante su carta da bollo da L 1, dovranno essere presen-

tate al Ministero degli affari esteri non più tardi del 15 dicembre 1905, trascorso il qual termine saranno respinte.

Gli aspiranti dimoranti all'estero sono dispensati dal fare uso della carta bollata per la loro domanda.

Le istanze dovranno essere corredate dei seguenti documenti:

1. attestato di cittadinanza italiana;

2. fede di nascita da cui risulti che l'aspirante non ha meno di 20 anni nè più di 30. Gli aspiranti potranno tuttavia esser dispensati dall'adempimento di questa condizione.

3. certificato di aver soddisfatto agli obblighi del servizio militare;

4. certificato medico, comprovante la sana conformazione e la buona costituzione fisica dell'aspirante;

5. attestato di aver sempre tenuto buona condotta.

Gli aspiranti potranno unire all'istanza i certificati degli studi percorsi ed ogni altro documento che crederanno atto a comprovare la conoscenza delle lingue sulle quali debbono essere esaminati.

Gli esami verseranno sulla lingua italiana, francese, araba e turca e saranno scritti e verbali.

Gli esami scritti consisteranno in una composizione in lingua araba e turca e nella traduzione da un testo arabo e turco in italiano ed in francese e da un testo italiano e francese in turco ed arabo.

Gli esami verbali consisteranno in traduzioni estemporanee da un testo italiano e da un testo francese in arabo e turco e da un testo arabo e turco in italiano d in francese.

La Commissione esaminatrice fisserà le norme disciplinari per gli esami.

Roma, addì 24 novembre 1905. 3

MINISTERO DELL'INTERNO

Amministrazione provinciale.

Avviso di concorso per l'ammissione di 50 alunni agli impieghi di seconda categoria (ragioneria).

In esecuzione del decreto Ministeriale in data 8 corrente, è aperto un concorso per l'ammissione di 50 alunni agli impieghi di 2ª categoria nell'Amministrazione provinciale, giusta le norme stabilite dal regolamento approvato con R. decreto 2 febbraio 1902, n. 26.

Le prove scritte avranno luogo nel mese di febbraio 1906, presso il Ministero dell'interno, nei giorni che saranno indicati con altro avviso.

Le domande di ammissione agli esami saranno scritte dai concorrenti e da essi presentate non più tardi del giorno 15 dicembre prossimo venturo, alla prefettura della Provincia, nella quale risiedono, e dovranno avere a corredo:

1° atto di nascita legalizzato dal presidente del tribunale, dal quale risulti che il concorrente ha compiuto l'età di 18 anni e non oltrepassata quella di 27 alla data del presente avviso;

2° certificato di cittadinanza italiana;

3° certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del Comune di dimora, di data non anteriore a quella del presente avviso;

4° fede penale di data non anteriore a quella del presente avviso;

5° certificato medico, legalizzato nella firma dal sindaco, comprovante che il candidato è dotato di buona costituzione e non ha difetti fisici o imperfezioni fisiche;

6° foglio di congedo illimitato, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

7° diploma originale di ragioniere conseguito in un istituto tecnico del Regno.

Il concorrente dovrà fare dichiarazione esplicita (che potrà essere espressa nel corpo stesso della domanda) di accettare le norme che regoleranno la cassa di previdenza in sostituzione della legge ancora vigente per le pensioni, la quale potrà cessare di avere effetto per gli impiegati che vanno ad assumersi in servizio.

Tanto la domanda quanto i documenti allegati dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Gli esami verseranno sulle materie contenute nel seguente programma:

Prove scritte.

I. — *Nozioni elementari d diritto costituzionale ed amministrativo italiano.*

1° Statuto fondamentale del Regno — Forma del Governo — Il Re — La famiglia Reale — I poteri dello Stato — Diritti e doveri dei cittadini — Il Senato — La Camera dei deputati — I ministri — L'ordine giudiziario — Le istituzioni comunali e provinciali.

2° Circoscrizione territoriale amministrativa del Regno — Ordinamento ed attribuzioni delle varie amministrazioni centrali — Consiglio di Stato — Corte dei conti — Avvocatura erariale — Amministrazioni provinciali, specialmente quelle dipendenti dai Ministeri dell'interno, del tesoro e delle finanze.

II. — *Nozioni elementari di economia politica e di scienza delle finanze.*

1° Ricchezza e suoi fattori — Scambio — Valore — Moneta — Credito — Banche — Proprietà — Rendita — Salario — Interesse — Profitto — Consumo della ricchezza — Varie specie di consumi.

2° Demanio e beni pubblici — Redditi patrimoniali degli enti pubblici — Tributi e loro classificazione — Debito pubblico — Credito comunale e provinciale — Monopolî e servizi pubblici — Bilanci pubblici — Spese pubbliche.

III. — *Ragioneria ed aritmetica applicata.*

1° Azienda ed amministrazione economica e loro classificazione — Il patrimonio — Funzioni ed organi dell'amministrazione economica — Valutazione dei singoli elementi patrimoniali — L'inventario — Il preventivo — L'esecuzione — Le scritture — Il rendiconto — Aziende pubbliche — Loro indole e loro caratteri — Azienda dello Stato — Azienda della Provincia — Azienda del Comune — Aziende pubbliche minori — Controllo interno ed esterno su queste aziende.

2° Interessi semplici e composti — Annualità ed ammortamenti — Piani di prestiti con obbligazioni o senza — Fondi pubblici e privati e computi ad essi relativi — Riparti e loro applicazioni — Conti correnti nei varî casi e nei varî metodi.

Prova orale.

I. — *Le materie delle prove scritte.*

II. — *Nozioni di diritto civile e commerciale.*

1° Dei beni, della proprietà e delle sue modificazioni — Delle obbligazioni e dei contratti in genere — Delle prove.

2° Dei commercianti — Delle società commerciali — Dei libri di commercio — Della cambiale e degli altri principali titoli di credito — Del fallimento.

III. — *Statistica.*

Concetto generale della statistica — Sue divisioni principali — Raccolta dei dati — Medie statistiche — Strumenti della statistica — Operazioni principali della statistica ufficiale — Ordinamento degli uffici di statistica — Importanza pratica delle statistiche ufficiali — Statistica finanziaria.

IV. — *Geografia e storia d'Italia.*

1° Monti — Vulcani — Isole — Mari — Golfi — Stretti — Porti — Fiumi — Laghi — Linee principali per le comunicazioni ferroviarie nell'interno e con l'estero.

2° Dalla rivoluzione francese fino all'insediamento della capit le del regno in Roma — Cenni sulle origini e sulla storia della Casa di Savoia e dei suoi più illustri principi.

V. — *Traduzione dall'italiano in francese.*

Gli aspiranti che saranno giudicati vincitori del concorso, do-

vranno prestare servizio gratuito durante l'alunnato; ma potranno ricevere un'indennità mensile, non superiore alle lire cento, se destinati a prestare servizio in residenza diversa dalla loro abituale e da quella delle loro famiglie.

Roma, addì 8 ottobre 1905.

Il direttore capo della divisione 1ª
PASTORE.

5

MINISTERO DELLA MARINA

Notificazione di concorso per l'ammissione di nove tenenti medici nella R. marina

È aperto un concorso ad esame per la nomina di nove tenenti medici nella R. marina, con l'annuo stipendio di L. 2400 oltre L. 200 d'indennità d'arma.

Tale esame, che procederà secondo le istruzioni ed i programmi stabiliti con decreto Ministeriale 19 dicembre 1903 per medici di 2ª classe (tenenti medici), si darà in Roma e principierà il 1° febbraio 1906.

Le domande e i documenti prescritti dall'art. 3 delle suindicate istruzioni dovranno pervenire al Ministero della marina (Ufficio sanitario) non più tardi del 15 gennaio 1906.

I posti saranno conferiti secondo l'ordine di classificazione degli idonei, risultante dal concorso, volta per volta che si verificheranno delle vacanze definitive nel ruolo organico degli ufficiali medici nella R. marina. Gli idonei, oltre quelli su indicati, non avranno diritto alcuno ad occupare i posti che si rendessero ulteriormente vacanti.

Nessun indennizzo di spese di viaggio è concesso ai concorrenti; quelli che otterranno la nomina avranno diritto agli assegni di viaggio a tariffa militare per rendersi dal luogo di domicilio alla destinazione di servizio che sarà loro assegnata.

I vincitori del concorso che saranno assunti in servizio sono avvertiti fin d'ora che non potranno invocare le leggi ora vigenti sulle pensioni, ma soltanto le norme che regoleranno la istituenda Cassa di providenza, la quale ha per fondamento i conti individuali.

Roma, 15 novembre 1905.

Il ministro
C. MIRABELLO.

3

Parte non Ufficiale

PARLAMENTO NAZIONALE

CAMERA DEI DEPUTATI

RESOCONTO SOMMARIO — Martedì 29 novembre 1905

Presidenza del presidente **MARCORA.**

La seduta comincia alle 14.5.

DE NOVELLIS, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedi i deputati Larizza e Teodori.

(Sono conceduti).

Comunica i ringraziamenti della famiglia per le commemorazioni degli onorevoli deputati Ranzi e Marongiu.

Interrogazioni.

FUSINATO, sottosegretario di Stato per gli affari esteri, risponde al deputato Galli Roberto, che interroga « per conoscere quando intenda di pubblicare il promesso *Libro verde* sulla Tripolitania, e se ad esso non siano da aggiungere quelli riguardanti la questione dei Balcani e del Marocco affinchè il Parlamento conosca più completamente l'indirizzo generale della politica estera italiana ».

Il Governo non ha promesso la pubblicazione d'un *Libro verde* sulla Tripolitania, e non ha intenzione di pubblicarlo. Quanto al Marocco si riserva di giudicare a tempo opportuno sulla convenienza di farla. Invece sono presso che pronti e saranno presentati assai presto al Parlamento, due *Libri verdi*, uno sugli affari di Macedonia e l'altro sulla Somalia settentrionale, ed è pure intenzione del Governo di pubblicarne un altro sugli affari di Creta.

GALLI non può dichiararsi soddisfatto, perchè il Parlamento ed il paese non conosceranno quello che maggiormente li interessa.

FUSINATO, sottosegretario di Stato per gli affari esteri, risponde all'onorevole Roberto Galli che interroga « per sapere se, a facilitare la pacificazione nell'isola di Candia, non creda urgente e conforme alla tradizione italiana, di prendere iniziativa per sostituire le truppe della Grecia alle truppe internazionali ».

La convenienza di sostituire le truppe internazionali con truppe greche nell'isola di Candia fu effettivamente presa in considerazione, ma le potenze si trovarono unanimi nel giudicarla non opportuna.

GALLI sarebbe lieto se l'Italia fosse stata la potenza che avesse preso quella iniziativa. Ad ogni modo insiste nella necessità che si venga alla indicata risoluzione.

POZZI, sotto segretario di Stato per i lavori pubblici, risponde al deputato De Amicis che interroga « per sapere se intenda adottare provvedimenti di urgenza tali che valgano ad eliminare i gravi danni (che gli agricoltori risentono già e che prevedonsi maggiori) per la mancanza di vagoni da trasporto di grano e vini dalle stazioni ferroviarie sulla linea Bari-Foggia ».

Espone le disposizioni date, fino dal luglio, ed i provvedimenti presi per ovviare ai danni lamentati anche negli scorsi anni, aggiungendo che essi potranno essere rimossi soltanto con una maggiore provvista di materiale mobile, il quale in gran parte è in corso di costruzione ed in parte fu noleggiato.

DE AMICIS enumera e deplora i gravi danni verificatisi, attribuendoli al fatto che il Governo non restituì alla Società delle Meridionali oltre duemila vagoni. Non essendo soddisfatto converte l'interrogazione in interpellanza.

POZZI, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, non può consentire nell'asserzione dell'on. De Amicis che il Governo sia debitore verso la Società delle Meridionali di migliaia di vagoni. Nè che da ciò dipendano i danni della deficienza. Accenna anzi a dati in contrario.

Risponde poi al deputato Poggi che interroga « per sapere se, in previsione dei lavori che s'impongono per la sistemazione del fiume Fratta-Gorzon, non creda opportuna l'iscrizione fra le opere della seconda categoria del Fratta stesso dal Ponte di San Salvaro alla sua origine ».

Sono in corso, ed in breve saranno compiute, le pratiche per la classificazione di quella tratta superiore del fiume in seconda categoria.

POGGI, dopo aver espresso il suo compianto per la perdita del deputato Carazzolo, primo firmatario dell'interrogazione, prende atto delle dichiarazioni dell'onorevole sottosegretario di Stato.

ROSSI LUIGI, sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione, risponde all'interrogazione del deputato Pavia « sulle annunciate dimissioni dell'architetto Manfredi dalla direzione dei lavori della basilica di San Marco in Venezia » e ad altra del deputato Santini sullo stesso argomento.

È lieto di dichiarare che l'architetto Manfredi, del quale fa il più ampio elogio, dissipato l'equivoco che lo aveva determinato, ritirò le sue dimissioni.

PAVIA si compiace che il Ministero riconosca i meriti insigni del Manfredi, ma appunto per questo si duole che l'abile artista consacrato alle riparazioni, seguito con interesse dall'amore di

tutto il mondo artistico, della smagliante dorata Basilica di San Marco, abbia abbandonato per altre cure i suoi lavori (Bene!)

SANTINI raccomanda che non si lasci all'ufficio regionale il sopravvento nei restauri a Venezia.

Presentazione di un disegno di legge.

MAJORANA ANGELO, ministro delle finanze, presenta un disegno di legge per una modificazione della tariffa doganale nella parte concernente l'importazione degli spiriti.

Seguito della discussione del disegno di legge sugli stipendî e la carriera del personale delle scuole secondarie.

SANARELLI, mentre si compiace che lo stesso ministro della pubblica istruzione abbia riconosciuto che le condizioni del personale delle scuole medie sono intollerabili, ritiene indispensabile, per assicurare l'approvazione del disegno di legge, il separarne quella parte che non concerne il miglioramento economico delle condizioni degli insegnanti.

Lamenta che questo disegno di legge consacri la soverchia ingerenza del Parlamento in ciò che ha tratto all'istruzione pubblica, comprometta la riforma definitiva e completa della scuola media, cristallizzandone gli ordinamenti ed i programmi, e insieme la vagheggiata riforma dell'insegnamento superiore; e renda altresì pressochè impossibile, almeno per lungo tempo, mutare l'attuale politica scolastica che rappresenta un vero e proprio privilegio per la classe borghese.

Si dichiara contrario alla proposta di abolire i provveditori agli studi sostituendoli con una legione di ispettori i quali faranno precisamente ciò che i provveditori facevano o avrebbero dovuto fare; e combatte le disposizioni del disegno di legge relative agli insegnanti di scienze naturali e di ginnastica, ed agli ufficiali dei convitti nazionali.

Per ultimo propone di economizzare nel disegno di legge quel milione che dovrebbe servire alla burocrazia, e di approvare subito la maggiore spesa di tre milioni a favore degli insegnanti secondarî, però stanziando questa maggiore somma nei relativi capitoli del bilancio. E conclude augurando che lo Stato intenda il dovere di concentrare ogni sua attenzione e ogni sua cura nella scuola primaria (Approvazioni — Congratulazioni).

Presentazione d'un disegno di legge.

MIRABELLO, ministro della marina, presenta un disegno di legge per computare agli effetti della pensione il tempo passato a bordo della *Stella polare*.

Seguita la discussione del disegno di legge per gli insegnanti secondarî.

BATTELLI si dichiara interamente favorevole al disegno di legge, aggiungendo però che esso dovrà essere corretto in alcune sue parti per arrivare a una più equa ripartizione dei beneficî che si concedono agli insegnanti; ed accenna, a mo' d'esempio, alla necessità di modificare la legge nelle disposizioni relative ai sessenni, ai reggenti fuori ruolo, ai professori di disegno e di matematica nelle scuole normali, alle maestre assistenti e simili.

Si augura prossima la presentazione di un disegno di legge a favore degli insegnanti di ginnastica, e che il ministro faccia ragione alle esigenze dell'insegnamento di scienze naturali.

È favorevole all'abolizione dei provveditori agli studi, ma crede necessario disciplinare le funzioni dei Consigli scolastici.

Presenta in questo senso un ordine del giorno (Approvazioni).

MANTICA, nota che un difetto di questo disegno di legge è di contenere molte disposizioni che più razionalmente dovrebbero essere lasciate al regolamento.

Approva il concetto di ottenere l'aumento di stipendio per via di una equiparazione delle ore, ma vorrebbe che si evitasse l'inconveniente di stabilire per gli insegnanti di liceo un numero di ore eguale a quello degli insegnanti di ginnasio.

È poi favorevole all'abolizione dei ruoli chiusi, che ora causa di ingiustizie e di ritardi nella carriera, mentre col nuovo sistema a tutti gli insegnanti si facilita l'avanzamento.

Lamenta che il disegno di legge non si occupi della posizione degli insegnanti di ginnastica, e non crede conveniente che per questa sola classe si ritardi il miglioramento in vista delle riforme organiche da apportare al loro insegnamento.

Trova anche difettoso il disegno di legge per ciò che riguarda gli insegnanti delle scuole pareggiate ed accenna vari casi di sperequazione.

Crede equo di risolvere la questione dei sessenni secondo i desiderî degli interessati, ed approva che si istituisca l'ispettorato al quale verrebbe affidata anche la vigilanza sui convitti nazionali. Non vorrebbe però aboliti i provveditori.

Conclude dicendosi favorevole al complesso del disegno di legge, ma desideroso di volerlo migliorato (Approvazioni).

LANDUCCI crede opportuno di tenere la questione del personale distinta da quella dell'ordinamento della scuola, e non può convenire nel concetto di subordinare l'insegnamento delle lettere e della filosofia a quello delle scienze.

Rileva poi come con questo disegno di legge si venga ad aumentare enormemente il lavoro del Consiglio superiore e lamenta che non siano bene disciplinate le attribuzioni della sezione speciale e della Commissione consultiva.

Trova grave la mancanza di una disposizione che regoli la nomina dei supplenti e vorrebbe che la garanzia del concorso fosse stabilita per tutti gli impiegati addetti all'ispettorato.

Lamenta che nel disegno di legge non si tenga conto degli insegnanti di disegno e degli insegnanti di ginnastica, che vi siano affatto dimenticati gli educandati, e che non si provveda in alcun modo alla condizione degli insegnanti delle scuole pareggiate.

Approva l'istituzione dell'ispettorato; chiede però che vi abbiano maggior parte i professori universitari.

Presenta un ordine del giorno nel senso delle idee svolte ed esorta la Camera ad approvare il disegno di legge (Bene).

FERA, lamenta che con questo disegno di legge, per una mera considerazione finanziaria, si venga a sopprimere quasi completamente l'insegnamento della filosofia, affidandolo per incarico nella massima parte dei licei, ai professori di storia e di lettere italiano.

Inoltre trova eccessivamente grave che per gli insegnanti di filosofia si esiga anche la laurea in lettere. Afferma la importanza dell'insegnamento della filosofia, e attende di conoscere in proposito il pensiero dell'onorevole ministro. (Approvazioni — Congratutazioni).

Interrogazioni e interpellanze.

LUCIFERO, segretario, ne dà lettura.

« Il sottoscritto interroga il ministro delle finanze sulla necessità di disporre che sia provvista di sala-mensa la caserma centrale delle guardie di finanza del circolo esterno di Napoli.

« Larizza ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici per sapere se, in conformità di sue precedenti esplicite dichiarazioni, ora che il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha solennemente riconosciuto esistere tutti i caratteri per iscrivere nell'elenco delle strade nazionali le vie Salaria e Marsico Sorentina in provincia di Aquila, intenda presentare senza indugio il necessario disegno di legge.

« Roselli ».

« Il sottoscritto interroga il ministro dei lavori pubblici per sapere se intenda finalmente provvedere ai lavori di assetto del regime del fiume Marecchia il quale, specialmente allo sbocco di Rimini, è causa di danni grandi e disgrazie frequenti alle persone, come si è appunto verificato ora alle prime pioggie autunnali.

« Gattorno ».

« Il sottoscritto interroga l'onorevole ministro della pubblica istruzione sugli ingiustificati ritardi a completare il personale insegnante del ginnasio di Tempio.

« Pala ».

« Il sottoscritto interpella l'onorevole ministro dei lavori pub-

blici sulla necessità di provvedere con sollecitudine, e di distribuire con equa ripartizione, i vagoni indispensabili al normale trasporto delle merci anche nella stazione di Colle Val d'Elsa.

« Callaini ».

« Il sottoscritto chiede d'interpellare il Governo per sapere quali siano le cause dell'attuale disorganizzazione del servizio ferroviario ed in che modo intenda provvedere.

« De Amicis ».

« Il sottoscritto chiede d'interpellare il presidente del Consiglio, ministro dell'interno, sui fatti avvenuti in Grammichele il 16 agosto e sulle cause che li originarono.

« Libertini Gesualdo ».

FORTIS, presidente del Consiglio e ministro dell'interno, dichiara che non potrebbe accettare la interrogazione dell'on. Galli e la interpellanza dell'on. Mirabelli relative ad un incidente diplomatico già composto. Per evidenti ragioni di opportunità fa appello al patriottismo dei due onorevoli colleghi e li prega vivamente di non insistere.

MIRABELLI potrebbe appellarsi alla Camera, circa lo svolgimento, e deplora vivamente che il Governo rifugga dalla discussione.

FORTIS, presidente del Consiglio e ministro dell'interno, dichiara che il Governo non teme la discussione e assume la intera responsabilità dei suoi atti. Di questi potrà discutersi a suo tempo; ma non può ammettere che tale discussione si faccia col consenso del Governo. E così sarebbe, se il Governo accettasse l'interpellanza (Benissimo).

PRESIDENTE, dichiara che l'on. Galli ha fatto conoscere che non insiste nella sua interrogazione.

La seduta termina alle 18.

DIARIO ESTERO

La situazione in Russia non accenna a migliorare. Secondo un dispaccio da Pietroburgo, 28, al *Matin*, essa si va aggravando. Durante una riunione tenuta a Pietroburgo dal Comitato degli operai, tutti si sono accordati nel dire che non giovano gli scioperi parziali, e hanno deciso di chiedere al Governo di far riaprire le officine, ciò che permetterebbe di preparare lo sciopero generale. Nel caso che il Governo rifiutasse, si risponderebbe immediatamente in modo minaccioso. Il Comitato ha inviato un indirizzo al Ministero, conchiudendo col dire che, se non avviene alcun accordo con le autorità, si manderanno nelle provincie delegati incaricati di preparare lo sciopero generale di tutti gli operai, soldati, marinai e impiegati telegrafici.

Questo deliberato sembra già in via di esecuzione.

Un dispaccio da Varsavia, 29, dice:

« I telegrafisti hanno ieri sera rifiutato di spedire telegrammi; oggi i telegrafisti e gl'impiegati postali hanno dichiarato lo sciopero.

Gli artiglieri del campo di Rembertow si sono ammutinati, chiedendo il licenziamento dei sergenti, il miglioramento del rancio e l'aumento del soldo. Il comandante ha acconsentito alle prime due domande, riservandosi di aderire alla terza dopo avutane l'autorizzazione da Pietroburgo. Gli ammutinati si sono calmati.

I disordini agrari nella provincia di Voronetz prendono tale estensione e gravità che i proprietari abbandonano precipitosamente i loro possessi ».

* * *

Telegrafano da Costantinopoli al *Temps* che l'ambasciatore d'Austria avendo domandato al ministro degli esteri di formulare per iscritto le nuove proposte che egli giudicherebbe accettabili da parte delle potenze, il ministro chiese una dilazione di qualche giorno, poichè queste nuove proposte dovrebbero essere esaminate dal Consiglio dei ministri e sanzionate da un *iradè*; ma il barone Calice rifiutò la dilazione perchè era evidente che i turchi volevano guadagnare tempo. Malgrado tale rifiuto, un telegramma da Costantinopoli in data di ieri assicura che il ministro degli affari esteri ha già redatto una Nota contenente le proposte di un compromesso; ma, d'altra parte, si afferma trattarsi soltanto di una protesta formale della Porta contro lo sbarco delle truppe internazionali e l'occupazione di Mitilene.

La Porta inviò ier l'altro ai suoi rappresentanti diplomatici all'estero un dispaccio circolare coll'ordine di comunicare ai rispettivi Governi che le proposte fatte sabato scorso dal ministro degli esteri sono il *maximum* delle concessioni che può fare la Porta.

* * *

Il ministro delle finanze di Serbia, sig. Markovitch, ha fatto al Re Pietro il suo rapporto sul nuovo prestito serbo concluso a Bruxelles, per averne l'approvazione reale, avendolo il Consiglio dei ministri già approvato.

Il *club* dei radicali estremi governativi si riunirà prossimamente per discutere il prestito, e sembra disposto a darvi voto favorevole. Si dice intanto che qualche deputato rurale della maggioranza voterà contro, perchè in principio si sono opposti a qualunque prestito, quale che fosse. La maggioranza governativa essendo debolissima e gli altri partiti non essendosi ancora pronunciati sulla questione, non si saprebbe dire nulla di positivo sulla probabilità che venga accolta dalla Skupstina.

* * *

Sul conflitto fra la Francia ed il Venezuela, il *Temps* pubblica le seguenti informazioni:

« I dispacci ricevuti dal dipartimento di Stato di Washington dal ministro degli Stati-Uniti a Caracas, Russell, implicherebbero che il presidente Castro tenderebbe a modificare la sua attitudine in ciò che concerne le relazioni diplomatiche con la Francia e ad accettare la responsabilità che incombe a lui.

Il segretario di Stato, Root, non è ancora in grado di fare una dichiarazione formale a questo riguardo.

In somma, la nuova domanda « conciliante » del presidente Castro, che gli si indichino i termini giudicati offensivi nella sua nota a Toigny, non è se non un motivo per guadagnar tempo, giacchè dall'incidente Ybarra-Toigny non si fa che discutere i termini di questa nota.

Non vi è dunque nulla di cambiato nella situazione, come lo ha constatato ieri l'ambasciatore di Francia, Jusserand, in seguito ad una conversazione con Bacon, segretario aggiunto al dipartimento di Stato.

In poche parole, il presidente Castro continua a sottrarsi, il Governo americano a dichiarare che non approva la sua condotta, e vi è ragione di credere che questo stato di cose duri all'infinito.

In quanto al versamento relativo ai reclami francesi regolati dall'arbitraggio di Plumley, e che il presidente Castro proponeva d'effettuare nelle mani di Russell, bisogna fare osservare che la Francia ha a Caracas un diplomatico accreditato che ha le qualità per ricevere questo versamento ».

Su tale vertenza i giornali di Londra hanno poi da New-York il seguente dispaccio:

« Il corrispondente del *New York Herald* da Fort-de-France (Martinica) telegrafa che le navi francesi che si trovano in quel porto sono sotto pressione, pronte a partire per il Venezuela appena ne ricevano l'ordine ».

NOTIZIE VARIE

ITALIA.

In onore dell'on. Guido Baccelli. — Il professore on. Errico De Renzi, presidente del Comitato per le onoranze al prof. Baccelli in occasione della solenne lezione che egli terrà, nelle feste di Pasqua, al Policlinico di Roma, ha pregato i colleghi italiani di voler costituire dei Comitati locali, nei principali centri scientifici.

Quindi, tutti i medici che desiderano figurare nell'*album* che sarà offerto all'insigne clinico, possono inviare la scheda di sottoscrizione ad uno dei membri dei Comitati locali od al segretario del Comitato centrale, prof. Tedeschi, Ospedale Pammatone, Genova.

I Comitati locali sono così costituiti: *Torino*, professori Bozzolo e Ceconi — *Milano*, dott. Gatti — *Pavia*, professori Marcacci e Devoto — *Modena*, professori Galvagni e Baccarani — *Parma*, professori Riva e Zoja — *Padova*, professori De Giovanni e Lucatello — *Genova*, professori Maragliano e Mariani — *Pisa*, professori Queirolo e Bocciardo — *Firenze*, professori Grocco e Baduel — *Bologna*, professori Murri e Silvagni — *Siena*, professori Patella e Bernabei — *Camerino*, prof. Silvestrini — *Perugia*, prof. Zagari — *Roma*, professori Ascoli, Ballori, Rossoni, Schupher e Zeri — *Napoli*, professori Cardarelli, Castellino, De Renzi e Rubino — *Messina*, prof. Gabbi — *Palermo*, professori Rummo e Giuffrè — *Catania*, prof. Tomaselli — *Cagliari*, professore Fenoglio — *Sassari*, il preside della Facoltà.

R. Accademia dei Lincei. — La classe di scienze fisiche, matematiche e naturali terrà seduta domenica 3, alle ore 15, nella residenza dell'Accademia (palazzo già Corsini, via della Lungara).

Servizio ferroviario. — La Direzione generale delle ferrovie di Stato ha accordati i consueti ribassi a coloro che si recheranno al IV Congresso nazionale dei dazieri italiani a Roma, al I Congresso internazionale di turismo e di circolazione automobilistica di Parigi, all'assemblea del Club alpino italiano in Torino ed al Congresso dei medici condotti a Roma.

⁂ Con speciale ordine di servizio, dalla Direzione predetta viene stabilito e disciplinato il premio temporaneo per l'utilizzazione dei carri nel periodo da oggi a tutto il 26 dicembre nell'intento di raggiungere la maggiore utilizzazione possibile, tanto più necessario in questo periodo in cui aumentano i trasporti, specialmente a G. V., mentre crescono le difficoltà per l'inclemenza della stagione.

⁂ Per ingombro degli scali di Genova Porta Principe e Santa Limbania calata, causa l'affluenza di arrivi ed il rallentato scarico per la pioggia, rimane sospesa su tutta la rete continentale, sulle ferrovie meridionali e secondarie allacciate, nei giorni 1, 2, 3 e 4 dicembre p. v., l'accettazione delle merci delle ultime tre classi a vagone completo colà destinate.

Beneficenza. — A Verona è morta la signora Giulia Cressotti vedova Zorzi. Nelle sue disposizioni testamentarie ha lasciato la cospicua somma di un milione all'Ospedale e al Ricovero, per la istituzione di un reparto ove siano accolti i degenti bisognosi appartenenti a nobili famiglie.

Scontro ferroviario. — L'altra notte il treno diretto n. 8, proveniente da Roma, ebbe a Casalecchio una collisione col treno merci n. 1040, a causa di un falso scambio.

Quindici vagoni del treno merci rimasero frantumati. La macchina del treno diretto si fermò a cavallo dei primi due vagoni del treno merci.

Fortunatamente non vi è stato alcun danno di persone.

Il diretto è giunto a Bologna, con tre ore di ritardo.

Marina militare. — Le RR. navi *Emanuele Filiberto* e *Vettor Pisani* hanno lasciata la rada di Elena. La *Fieramosca* è giunta a Montevideo.

Marina mercantile. — Da New-York è partito per Genova il *Città di Napoli*, della Veloce. Da Porto Said ha proseguito per Genova il *R. Rubattino*, della N. G. I. È giunto a Buenos Aires l'*Umbria*, della stessa Società. Da Montevideo ha proseguito per Buenos Aires il *P. De Satrustegui*, della C. T. B. da Rio Janeiro ha proseguito per Genova il *Regina Margherita*, della N. G. I.

ESTERO.

Commercio italo-egiziano. — Nei mesi di agosto e settembre del corrente anno le importazioni italiane in Egitto ammontarono rispettivamente a lire egiziane 90,984 e 107,844. In confronto ai corrispondenti mesi del 1904 si ha per l'agosto un aumento di 837 lire egiziane e per il settembre una diminuzione di 9929 lire egiziane. Di fronte ai rispettivi mesi del 1903 si hanno aumenti di 15,864 lire egiziane per l'agosto, di 26,309 lire egiziane per il settembre.

Nuova legge doganale ad Haiti. — La nuova legge doganale emanata dal Governo della Repubblica di Haiti prescrive che il diritto di tonnellaggio percepito finora nei porti di quello Stato in base alla stazza delle navi, viene invece calcolato sulla quantità della merce sbarcata dai piroscafi o dai velieri, in ragione di una piastra d'oro per tonnellata di merce sbarcata, senza pregiudizio dei diritti addizionali ed esentandone i velieri carichi di zavorra che approdano di rilascio. La tonnellata imponibile viene calcolata in base al peso od alla cubatura delle merci, in conformità del contratto di noleggio.

Quanto precede si reca a conoscenza delle capitanerie di porto per le opportune comunicazioni alle Società di navigazione ed agli armatori, anche a mezzo degli uffici o delegazioni di porto da esse dipendenti.

TELEGRAMMI

(Agenzia Stefani)

RADOM, 27. — I russi impiegati sulla ferrovia polacca di Dombrovo hanno fatto istanza al conte Witte di essere trasferiti sulle ferrovie russe, a causa delle violenze e degli oltraggi che essi subiscono da parte dei loro compagni polacchi, i quali gettano bombe e tirano colpi di rivoltella contro di loro.

COSTANTINOPOLI, 29. — La Porta non impedisce affatto che la flotta internazionale comunichi con Costantinopoli mediante dispacci in cifra.

La dimostrazione navale procede secondo il programma stabilito.

PARIGI, 29. — *Camera dei deputati* — (*Seduta antimeridiana*). — Si continua la discussione del progetto di legge sulle pensioni per gli operai.

Aynard dice che l'industria soccomberà sotto i nuovi oneri che le imporrà la legge.

Millerand, relatore, risponde che la riforma tende a migliorare la sorte degli operai.

Charpentier chiede che il progetto di legge sia modificato. Dice di credere che esso debba limitarsi alle assicurazioni contro la vecchiaia e l'invalidità.

MADRID, 29. — *Senato*. — Il marchese di Campos, catalanista, il cui discorso di ieri ha indignato vivamente gli ufficiali, di-

chiara che non volle offenderli o ritira le parole considerate offensive.

Il ministro della guerra, Weyler, ringrazia e dice che studierà i mezzi per vegliare al mantenimento del prestigio dell'esercito.

Il ministro degli esteri, Gullon, si dichiara soddisfatto delle assicurazioni di Campos.

La seduta è tolta.

MADRID, 29. — *Camera dei deputati.* — Si legge un messaggio del Consiglio generale di Saragozza, che offre di appoggiare il Governo per il mantenimento dell'autorità nazionale.

Il ministro della giustizia, rispondendo ad un'interrogazione, dichiara che la condotta degli ufficiali di Barcellona, quantunque contraria alla disciplina, trova la sua scusa nelle ingiurie di cui essi furono oggetto.

Parecchi deputati combattono poscia il separatismo che l'opinione pubblica basta a condannare.

BERLINO, 29. — *Reichstag.* — Il conte Ballestrem viene rieletto presidente.

BERLINO, 29. — Secondo la *Norddeutsche Allgemeine Zeitung* il primo delegato della Germania alla conferenza di Algesiras per la questione marocchina sarà l'ambasciatore tedesco a Madrid Radowitz, e il secondo delegato il conte di Tattenbach.

— Il conte Stolberg è stato rieletto primo vicepresidente e Paasche secondo vicepresidente.

PIETROBURGO, 29. — Nello stabilimento elettrotecnico militare sono stati arrestati ieri 230 individui per avere preso parte alla sottoscrizione a favore delle famiglie delle vittime del movimento politico.

Gli arrestati sono stati rinchiusi nella fortezza di Pietro e Paolo.

I giornali dicono che i soldati del reggimento della guardia del corpo di Ssemenow ed i cacciatori della guardia si sono rifiutati di procedere all'arresto dei loro camerati.

BERLINO, 29. — Dal pomeriggio tutte le comunicazioni telegrafiche colla Russia sono interrotte.

COSTANTINOPOLI, 29. — La situazione, relativamente al controllo finanziario per la Macedonia, è invariata. Da Mitilene nulla di nuovo. Qui e nelle altre località dell'Impero la calma è completa.

PIETROBURGO, 29. — Di fronte alla notizia diffusa all'estero che il ministro delle finanze avrebbe, malgrado ripetute domande, rifiutato di chiudere gli spacci di acquavite nei quartieri pericolosi di Mosca, il ministro delle finanze dichiara che nessuna domanda in tal senso pervenne al Ministero.

Del resto simile domanda non avrebbe ragione di essere, poichè è di competenza delle autorità locali il chiudere gli spacci in caso di disordini.

I rapporti delle autorità di Mosca constatano che in parecchi quartieri gli spacci furono chiusi durante i disordini.

VIENNA, 29. — Le comunicazioni telegrafiche colla Russia sono interrotte dal pomeriggio.

VARSAVIA, 29. — I telegrafisti hanno iersera rifiutato di spedire telegrammi; oggi i telegrafisti e gli impiegati postali hanno dichiarato lo sciopero.

Gli artiglieri del campo di Rembertow si sono ammutinati, chiedendo il licenziamento dei sergenti, il miglioramento del rancio e l'aumento del soldo.

Il comandante ha acconsentito alle due prime domande, riservandosi di aderire alla terza dopo avutane l'autorizzazione da Pietroburgo. Gli ammutinati si sono calmati.

Numerose persone lasciano Varsavia, temendo lo sciopero generale.

LONDRA, 29. — Il *Lloyd* ha da Costantinopoli: Si crede che il vapore francese *Boildieu* sia colato a picco domenica nel Mar Nero. Sono state trovate presso la riva scialuppe con cadaveri.

MADRID, 29. — *Camera dei deputati.* — Si continua la discussione del progetto di legge che sospende le garanzie costituzionali in Catalogna.

Il presidente del Consiglio, Montero Rios, chiede che la Camera approvi tale sospensione per impedire un'eccessiva preponderanza dell'autorità militare: biasima gli atti degli ufficiali di Barcellona.

Maura deplora che gli avvenimenti di Barcellona agitino tutta la Catalogna.

Montero Rios dice essere necessario difendere la sovranità nazionale.

Conronas, repubblicano, raccomanda la calma, ma dice che la sospensione della costituzione non darà la calma alla Catalogna.

La seduta è tolta.

TOKIO, 29. — Il maresciallo Oyama si è imbarcato a Dalmy, diretto al Giappone. Il generale Linievich si trova sempre sul campo di Gu-chu-lin.

Le restrizioni alla stampa in seguito alla legge marziale a Tokio cesseranno fra qualche giorno.

I negoziati tra la Cina e il Giappone circa la Manciuria, che hanno avuto luogo a Pechino, hanno dato un risultato soddisfacente.

Le questioni pendenti saranno risolte in via amichevole.

MADRID, 29. — La *Correspondencia de España* dice di essere informata da buona fonte del prossimo matrimonio tra il Re Alfonso e la Principessa Eugenia di Battemberg.

PIETROBURGO, 29. — Nei circoli ufficiali si afferma che l'equipaggio ammutinatosi della corazzata *Otchakow*, dopo incendiata la nave, si sarebbe arreso.

Tale informazione sembra però dubbia; le altre notizie in proposito sono contradditorie.

Sulla situazione a Sebastopoli regna il mistero, in seguito all'interruzione delle comunicazioni dirette, dovuta allo sciopero dei telegrafisti.

I disordini agrari nella provincia di Voronetz prendono tale estensione e gravità che i proprietari abbandonano precipitosamente i loro possessi.

Gli agenti di polizia di Grodno, che fecero sciopero, sono stati licenziati.

PIETROBURGO, 29. — In seguito all'interruzione delle comunicazioni telegrafiche nessuna notizia è pervenuta oggi dalle provincie.

MADRID, 30. — *Camera dei deputati.* — (*Continuazione*). — Si approva, con 123 voti contro 25, il progetto di legge per la sospensione delle garanzie costituzionali a Barcellona.

I deputati conservatori si sono astenuti.

Senato. — Il presidente del Consiglio, Montero Rios, presenta il progetto di legge per la sospensione delle garanzie costituzionali a Barcellona.

Il progetto viene approvato.

PIETROBURGO, 30. — Il ministro per la Finlandia, Linder, è stato nominato membro del Consiglio di Stato.

L'Imperatore riceverà domani o dopo domani il governatore della Finlandia per conferire con lui circa la questione dell'elezione dei senatori.

LONDRA, 30. — Il corrispondente dello *Standard* da Pietroburgo telegrafa la seguente narrazione che pubblica lo *Slovo* circa gli avvenimenti di Sebastopoli:

Allo spirare del termine fissato per la risposta degli ammutinati all'intimazione di arrendersi, due navi ribelli, agli ordini del luogotenente Smith, dai forti del nord aprirono il fuoco. Erano le ore 3. I forti del centro, una parte della squadra ed una batteria di artiglieria, rimaste fedeli, risposero. Nello stesso tempo i marinai uscirono dalla caserma, si sparsero per le vie e spararono contro la fanteria ed una batteria di mitragliatrici.

La battaglia durò due ore. La corazzata *Otchahoff* fu colpita ed incendiata. Il *Dnieper*, un'altra nave ed alcune torpediniere furono affondate. La *Potemkine* fu colpita in parecchi punti.

Alle 5 e mezza Smith fu ferito. Allora fece la resa delle navi che aveva sollevato.

I reggimenti di Brest e di Bielostock presero parte alla battaglia. La metà della città è stata distrutta.

L'ammiraglio Wirenius ha smentito la narrazione dello *Slovo* affermando che la corazzata *Otchakoff* si trova sempre ancorata.

Un redattore dello *Slovo* ha affermato al corrispondente dello *Standard* di avere visto al Ministero della marina il dispaccio che ha recato a Pietroburgo la narrazione pubblicata dal giornale.

Il corrispondente dello *Standard* dice che questi fatti hanno avuto luogo probabilmente martedì.

Soggiunge pure che un grave ammutinamento sarebbe avvenuto a Libau.

Nuovi disordini si temono pure a Cronstadt.

LONDRA, 30. — Si ha da Pietroburgo che secondo dispacci da Sebastopoli, ricevuti ieri dall'ammiragliato le corazzate *Otchakoff* e *Kniaz Potemkine* sono state bombardate dalle altre navi. Le batterie di artiglieria hanno tirato contro le caserme occupate dagli ammutinati.

La città è in fiamme. La battaglia continua.

TOKIO, 30. — Gli incrociatori russi *Rossia*, *Gromoboy* e *Bogatir* sono giunti a Nagasaki. L'ammiraglio Essen, che si trova a bordo del *Rossia*, ha dichiarato ad un giornalista che era partito da Vladivostock al momento dei disordini, che si reca nella baia di Castries e che rimarrà per qualche giorno a Nagasaki, ove attenderà gli ordini del suo Governo.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

del R. Osservatorio del Collegio Romano

del 29 novembre 1905

Il barometro è ridotto allo zero	—
L'altezza della stazione è di metri	50.60.
Barometro a mezzodì	752 60.
Umidità relativa a mezzodì	80.
Vento a mezzodì	S.
Stato del cielo a mezzodì	piovoso.
Termometro centigrado	massimo 12,6. minimo 10.1.
Pioggia in 24 ore	mm. 11 5.

29 novembre 1905.

In Europa: pressione massima di 765 sulla Russia meridionale, minima di 746 sulla Finlandia.

In Italia nelle 24 ore: barometro disceso fino a 5 mm. sull'alto Tirreno; temperatura irregolarmente variata; pioggiarelle tranne all'estremo sud e Sicilia.

Barometro: minimo tra 755 e 756 sul mar Ligure, massimo a 762 sulle coste Joniche.

Probabilità: venti moderati o forti tra sud e ponente; cielo nuvoloso con piogge, specialmente al nord e centro, mare qua e là agitato.

BOLLETTINO METEORICO

dell'Ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica

Roma, 29 novembre 1905.

STAZIONI	STATO del cielo ore 8	STATO del mare ore 8	TEMPERATURA Massima nelle 24 ore precedenti	TEMPERATURA Minima nelle 24 ore precedenti
Porto Maurizio...	piovoso	legg. mosso	12 8	6 9
Genova..........	piovoso	calmo	12 3	8 1
Massa Carrara ...	—	—	—	—
Cuneo...........	nevoso	—	6 3	0 8
Torino	piovoso	—	4 0	-1 4
Alessandria	piovoso	—	6 0	4 8
Novara	piovoso	—	9 0	0 8
Domodossola	piovoso	—	8 9	3 3
Pavia	piovoso	—	7 3	4 6
Milano	piovoso	—	7 4	4 2
Sondrio	coperto	—	8 0	1 8
Bergamo	piovoso	—	7 0	3 9
Brescia..........	piovoso	—	6 2	3 5
Cremona	piovoso	—	7 1	5 2
Mantova.........	nebbioso	—	7 3	4 0
Verona	coperto	—	6 8	5 2
Belluno..........	nebbioso	—	4 6	2 6
Udine	3/4 coperto	—	9 4	6 1
Treviso	3/4 coperto	—	8 0	5 0
Venezia..........	coperto	calmo	7 5	6 6
Padova	nebbioso	—	7 5	6 1
Rovigo	coperto	—	7 5	3 0
Piacenza	coperto	—	7 8	5 0
Parma...........	piovoso	—	7 2	4 3
Reggio Emilia....	coperto	—	7 4	5 0
Modena	coperto	—	7 6	4 7
Ferrara..........	nebbioso	—	7 0	4 4
Bologna	nebbioso	—	7 3	4 1
Ravenna	nebbioso	—	6 5	2 9
Forlì	coperto	—	7 0	4 0
Pesaro	coperto	calmo	10 0	4 5
Ancona	coperto	calmo	12 4	7 0
Urbino	3/4 coperto	—	10 0	6 2
Macerata	coperto	—	13 1	7 4
Ascoli Piceno	coperto	—	14 0	6 5
Perugia	coperto	—	11 3	6 7
Camerino	coperto	—	11 3	5 3
Lucca	piovoso	—	13 9	7 0
Pisa	piovoso	—	13 0	7 2
Livorno..........	piovoso	agitato	14 7	7 0
Firenze	piovoso	—	14 4	6 4
Arezzo..........	piovoso	—	13 3	5 7
Siena	coperto	—	12 0	5 3
Grosseto	coperto	—	15 5	9 0
Roma	piovoso	—	15 3	10 1
Teramo	coperto	—	12 8	6 7
Chieti	1/2 coperto	—	13 6	7 0
Aquila	coperto	—	10 2	5 5
Agnone..........	piovoso	—	12 4	5 0
Foggia..........	3/4 coperto	—	18 1	9 9
Bari	1/2 coperto	calmo	18 2	8 0
Lecce	1/2 coperto	—	16 4	6 7
Caserta..........	3/4 coperto	—	15 6	9 1
Napoli	1/2 coperto	mosso	15 5	11 4
Benevento	3/4 coperto	—	13 9	6 2
Avellino	coperto	—	12 4	7 0
Caggiano	3/4 coperto	—	10 2	4 6
Potenza..........	3/4 coperto	—	12 0	4 7
Cosenza.........	—	—	—	—
Tiriolo..........	—	—	—	—
Reggio Calabria ..	coperto	calmo	18 2	13 0
Trapani..........	3/4 coperto	calmo	17 6	12 1
Palermo	1/4 coperto	mosso	21 1	8 5
Porto Empedocle ..	1/2 coperto	mosso	16 0	13 0
Caltanissetta	1/4 coperto	—	13 0	9 0
Messina	coperto	calmo	19 8	11 0
Catania	coperto	calmo	17 5	10 2
Siracusa	3/4 coperto	calmo	17 0	10 1
Cagliari	coperto	calmo	18 0	8 5
Sassari	piovoso	—	13 2	8 5

Direttore: G. B. BALLESIO. Tipografia delle Mantellate. RAFFAELE TUMINO, *Gerente responsabile.*